

IMPRESE DI COLLOCAMENTO E PRESTITO DI PERSONALE



Collocamento o prestito di personale di assistenza domestica

Vi occupate del collocamento o del prestito di personale per persone bisognose di assistenza a domicilio? In tal caso occorre conoscere le condizioni di lavoro e impiego in Svizzera.

Chi colloca o fornisce regolarmente personale a titolo oneroso (nel caso specifico a economie domestiche private):

- deve conoscere la legge sul collocamento (LC): www.seco.admin.ch/legge-sul-collocamento
- necessita di un'apposita autorizzazione cantonale
- deve avere sede legale in Svizzera
- deve disporre di un'autorizzazione federale della Segreteria di Stato dell'economia SECO per il collocamento o il prestito di personale proveniente dall'estero

Autorizzazioni collocamento e prestiti	Imprese di collocamento e prestito	Organizzazioni non profit
Sede in Svizzera obbligatoria	Sì, poiché altrimenti è necessario ricorrere alla pratica illegale del collocamento o del prestito dall'estero in Svizzera.	
Autorizzazione cantonale	Sì per collocamento e prestito	Sì per collocamento, NO per prestito
Autorizzazione SECO per personale straniero		

Elenco delle imprese private di collocamento e prestito di personale titolari di un'autorizzazione:

www.avg-seco.admin.ch

Condizioni quadro per stranieri

Spesso viene assunto personale dall'estero, che resta in Svizzera solo per la durata dell'impiego assistenziale e convive con l'assistito.

Le economie domestiche private possono assumere solo **cittadini svizzeri, persone con certificato di domicilio C o cittadini UE/AELS**. Possono essere assunte anche persone che vivono all'estero e si recano in Svizzera solo per l'attività assistenziale (**frontalieri**).

- Per i paesi UE-27 si applica la piena libertà di circolazione².
- Per la Croazia vigono disposizioni transitorie.
- Per assumere un lavoratore, il datore di lavoro deve sempre richiedere un permesso di lavoro.
- Se l'impiego dura al massimo 3 mesi o 90 giorni all'anno è sufficiente una notifica da parte del datore di lavoro presso lo sportello online (<https://meweb.admin.ch/meldeverfahren>).
- Qualora l'impiego duri più di 3 mesi, il lavoratore deve registrarsi presso il comune dell'assistito entro 14 giorni e prima dell'inizio dell'attività³ e richiedere un permesso di soggiorno. A tal fine necessita del passaporto/della carta d'identità e di una dichiarazione di assunzione scritta del datore di lavoro.
- Il permesso viene concesso per la durata del rapporto di lavoro. In caso di assunzione attraverso un'impresa di fornitura di personale a prestito fa fede il contratto di assunzione tra l'economia domestica privata e l'azienda stessa.

Non è possibile l'assunzione diretta dall'estero di persone con cittadinanza extra-UE/AELS.

I cittadini di stati terzi che già si trovano in Svizzera possono esercitare l'attività di collaboratori familiari senza obbligo di autorizzazione, qualora siano in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:

- permesso di domicilio C
- permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri o soggetti in possesso di permesso di dimora B o di domicilio C

Quanto sopra non esclude che altre categorie di persone possano essere assunte come collaboratori familiari, previo ottenimento di un permesso di lavoro presso le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro o all'immigrazione.⁴

Quali condizioni di lavoro vigono in Svizzera?

Poiché spesso i collaboratori familiari convivono con il proprio datore di lavoro, occorre garantire in ogni caso la tutela della loro vita privata e della personalità.

I collaboratori familiari hanno diritto a:

- un rapporto di lavoro subordinato: questo tipo di attività presuppone sempre un'assunzione (da parte di un'impresa di prestito di personale o direttamente dall'economia domestica privata), poiché non può essere esercitato in regime di libera professione
- 4 settimane di ferie all'anno
- un giorno libero alla settimana di cui può disporre a proprio piacimento (a meno che non sia stato concordato di raggruppare i giorni liberi al termine dell'incarico)
- tutela della salute: prevenzione di sovraccarichi o sovraffaticamenti (ad es. evitare che la persona assunta lavori e sia reperibile per l'assistito 24 ore su 24, 7 giorni su 7)
- vitto sufficiente e camera con chiave pulita e riscaldata con accesso a un bagno
- assistenza e cure mediche in caso di malattia o infortunio
- un termine di licenziamento adeguato e conforme alla legge per i contratti a tempo indeterminato
- previdenza sociale (assegni familiari, assicurazione contro gli infortuni ecc.)

I punti summenzionati vengono regolati in un **contratto di lavoro**. I **contratti normali di lavoro (CNL)** cantonali contengono ulteriori disposizioni applicabili salvo diversa convenzione.

Panoramica di tutti i CNL cantonali per il personale domestico: www.seco.admin.ch/cnl-cantonale-personale-domestico

Nota sul modello di CNL a integrazione dei contratti normali di lavoro cantonali per i lavoratori delle economie domestiche private ai sensi dell'art. 359 cpv. 2 CO

Il modello di CNL disciplina i seguenti punti:

- orario di lavoro settimanale, riposo settimanale
- compenso delle ore di presenza
- supplemento per il lavoro notturno e gli straordinari
- risoluzione del rapporto di lavoro

www.seco.admin.ch/assistenza-24ore24

Salario per il personale di assistenza domestica

In linea di massima si applicano i **salari minimi lordi** definiti nel **CNL per il personale domestico**⁵:

- personale non qualificato: CHF 18.90/h
- personale non qualificato con almeno 4 anni di esperienza professionale nell'economia domestica: CHF 20.75/h
- personale qualificato con attestato federale di formazione pratica CFP⁶: CHF 20.75/h
- personale con attestato federale di capacità AFC⁷: CHF 22.85/h

Tutte le **ore di presenza richieste nell'economia domestica** vengono considerate servizio di picchetto e devono essere retribuite adeguatamente.

Qualora il lavoratore usufruisca di vitto e alloggio presso l'assistito, possono essere detratti dallo stipendio dovuto come reddito in natura al massimo gli importi di seguito indicati (ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti):

- il vitto e l'alloggio dei lavoratori occupati nell'azienda e del personale domestico sono valutati CHF 33 il giorno (ossia CHF 990 al mese);
- se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l'importo totale è ripartito come segue:
 - colazione: CHF 3.50
 - pranzo: CHF 10.–
 - cena: CHF 8.–
 - alloggio: CHF 11.50

Questi costi devono essere tenuti in debita considerazione nel contratto con l'economia domestica privata e detratti in sede di determinazione del prezzo.

Per i rapporti di lavoro mediati da grandi imprese di fornitura di personale a prestito potrebbe essere applicabile il **contratto collettivo di lavoro CCL Personale a prestito** dichiarato di obbligatorietà generale⁹.

¹ In tal caso il datore di lavoro è tenuto a verificare che il lavoratore sia registrato nel suo stesso comune in Svizzera in qualità di soggiornante settimanale e si rechi nel proprio Paese di residenza almeno una volta alla settimana.

² Dal 1° giugno 2016 per gli Stati UE-2 (Romania e Bulgaria) è prevista la piena libertà di circolazione. Il 10 maggio 2017 il Consiglio federale ha deciso di reintrodurre temporaneamente i contingenti per i permessi B (clausola di salvaguardia).

³ Questi processi sono definiti a livello cantonale.

⁴ Rifugiati riconosciuti (permesso B)8, persone ammesse provvisoriamente (permesso F), rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F), persone ammesse per motivi particolarmente gravi (permesso B), se non ancora autorizzate a svolgere attività di lavoro

⁵ RS 221.215.329.4

⁶ In qualità di addetto/a di economia domestica o con formazione professionale di base di due anni adeguata alla mansione.

⁷ In qualità di impiegata/o di economia domestica o con formazione professionale di base di almeno tre anni adeguata alla mansione.

⁸ RS 831.101

⁹ CCL di obbligatorietà generale per il personale a prestito: www.seco.admin.ch/ccl-settore-prestito-personale

Ulteriori informazioni

- www.lavoro.swiss
> Collocatori privati > Collocamento privato e personale a prestito
- www.careinfo.ch/fr
> Informations > Les soignantes migrantes
- Opuscolo Lavoro domestico AVS/AI:
www.ahv-iv.ch/p/2.06.i
- Opuscoli informativi contenuti nei siti degli ispettorati cantonali del lavoro:
iva-ch.ch/arbeitsgebende/arbeitsinspektorate-ch.html?language=it
- Swisstaffing:
www.swisstaffing.ch

Contatto

SECO | Condizioni di lavoro
info.ab@seco.admin.ch | www.seco.admin.ch

